

DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/52/CE CHE INTRODUCE NORME MINIME RELATIVE A SANZIONI E A PROVVEDIMENTI NEI CONFRONTI DI DATORI DI LAVORO CHE IMPIEGANO CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.

REL AZIONE

Il presente decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

La Direttiva intende rafforzare la cooperazione tra Stati membri nella lotta contro l'immigrazione illegale, introducendo il divieto per i datori di lavoro di impiegare cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nonché norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di tali datori.

Con riferimento al recepimento della presente direttiva, si evidenzia che la Commissione europea ha avviato la procedura d'infrazione n. 2011/0843 per mancato tempestivo recepimento da parte dell'Italia (già allo stadio del parere motivato), ed è in procinto di deferire l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia al fine di sentir dichiarare l'inadempimento agli obblighi di recepimento, nonché la condanna della Repubblica italiana alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 260 del TFUE.

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega legislativa recata dall'articolo 21 della legge comunitaria 2010, inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/52/CE nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione – decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni (T.U. Immigrazione).

Si fa presente che il divieto introdotto dalla Direttiva 52 è già previsto dalla normativa italiana che - all'articolo 22, comma 12 del testo unico - prevede che l'impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Tale disposizione, introdotta con DL 92/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2008, risponde pienamente alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 9 della direttiva.

Con il presente decreto, pertanto, si intende prevedere delle ipotesi aggravanti nei casi in cui l'impiego di cittadini stranieri il cui soggiorno è irregolare sia caratterizzato da "particolare sfruttamento".

Si è ritenuta più opportuna la scelta di tecnica legislativa di novellare il sopra citato articolo 22, comma 12 del Testo unico, con l'aggiunta di ulteriori disposizioni.

Si precisa, inoltre, che lo schema di decreto è stato modificato a seguito dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari.

In particolare, è stata accolta la condizione formulata dalle Commissioni riunite I e II, sia della Camera che del Senato (sia pure in termini diversi tra loro), volta a prevedere una fase transitoria entro la quale i datori di lavoro interessati possono volontariamente adeguarsi alle norme di legge ed evitare così le sanzioni più gravi, dichiarando entro un termine certo il rapporto di lavoro

irregolare. E' stato inserito, a tal fine, un nuovo articolo nel presente schema di decreto (che sostituisce l'art. 5 della precedente versione del decreto, il quale prevedeva la clausola di invarianza finanziaria).

Sono state accolte, inoltre:

- l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II del Senato, che recita: *“Al contrario le disposizioni sul rifiuto del nulla osta dovrebbero essere estese ai casi di ingresso per lavoro stagionale, nonché ai casi in cui al datore di lavoro richieda o abbia richiesto in passato uno o più nulla osta con lo scopo fraudolento di ottenere ingiusti profitti dalla "vendita" dei nulla osta stessi ai lavoratori”*; è stata, a tal fine, inserita la lettera d) all'art. 1, comma 1, dello schema di decreto;
- l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II della Camera, che recita: *“valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio con particolare riferimento agli aspetti relativi a: [...] l'informativa sistematica in favore dei cittadini stranieri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/52/CE”*. E' stato, a tal fine, aggiunto il comma 3 all'art. 1 dello schema di decreto.

Le altre condizioni ed osservazioni delle Commissioni parlamentari, invece, non sono state accolte per i motivi di seguito indicati:

- 1) la condizione formulata dalle Commissioni riunite I e II della Camera che recita: *“sia assicurato un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche e l'impiego sia a fini privati, in aderenza con le previsioni dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/52/CE, e con quanto evidenziato dalle Commissioni riunite I e II nel documento approvato il 26 novembre 2008”* non è stata accolta in quanto, a fronte del carattere non imperativo delle disposizioni sopra citate della direttiva 2009/52/CE, l'introduzione di eventuali disposizioni volte a prevedere un sistema semplificato degli obblighi a carico dei datori di lavoro e sanzioni pecuniarie ridotte qualora questi siano datori di lavoro persone fisiche, non sembrerebbe coerente con il quadro normativo vigente nell'ordinamento interno in materia di immigrazione; peraltro, il testo dell'art. 5, paragrafo 3, della direttiva fa riferimento a sanzioni finanziarie, ossia a sanzioni di carattere amministrativo, mentre nell'ordinamento interno il datore di lavoro il quale occupa lavoratori che soggiornano irregolarmente nel territorio nazionale è punito penalmente con la reclusione e con la multa, ai sensi dell'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998 (d'altronde, la direttiva introduce misure minime relative alle sanzioni, consentendo, pertanto, che lo Stato membro preveda sanzioni di carattere maggiormente afflittivo – e quindi più efficaci e dissuasive – rispetto a quelle contemplate dalla direttiva medesima);
- 2) la condizione formulata dalla Commissione XIV della Camera che recita: *“provveda il Governo a integrare lo schema di decreto al fine di dare piena attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della direttiva in materia di responsabilità relativamente al subappalto, anche alla luce della vigente disciplina di cui all'articolo 29, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003”* non è stata accolta in quanto il testo vigente del sopra citato art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui prevede che il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori, tra l'altro, i trattamenti retributivi, sembra anche comprendere la previsione della responsabilità solidale dell'appaltatore per gli arretrati dovuti dal subappaltatore ai propri dipendenti, come previsto dall'art. 8 della direttiva;
- 3) l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II della Camera che recita: *“valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio con particolare riferimento agli aspetti relativi a: [...] le disposizioni in tema di subappalto di*

cui all'articolo 8 della direttiva 2009/52/CE, anche alla luce dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003”, non è stata accolta per le motivazioni sopra indicate al punto n. 2);

- 4) l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II della Camera che recita: “*valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio con particolare riferimento agli aspetti relativi a: [...] la possibilità di agevolare le denunce ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva mediante l'ausilio di soggetto terzi quali le associazioni sindacali o i patronati*”, non è stata accolta, in quanto, a fronte del carattere non imperativo della disposizione sopra citata della direttiva (la quale prevede che la denuncia dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente possa essere presentata nei confronti dei datori di lavoro attraverso terzi “*qualora previsto dalla legislazione nazionale*”), l'introduzione nell'ordinamento interno della facoltà di presentare la denuncia attraverso terzi non sembrerebbe coerente con il vigente sistema penalistico;
- 5) l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II del Senato che recita: “*sarebbe opportuno limitare la preclusione ad ottenere nulla osta prevista per il datore di lavoro che nei cinque anni precedenti abbia commesso il reato di assunzione illegale - prevista alla lettera c) del nuovo comma 5-bis che lo schema di decreto propone di introdurre all'art. 22 - ai casi di particolare sfruttamento di cui al nuovo comma 12-bis dell'art. 22: ciò al fine di non impedire il ravvedimento del datore di lavoro mediante regolare assunzione tramite la prescritta richiesta di nulla osta al lavoro*”, non è stata accolta, in quanto la preclusione ad ottenere il nulla osta, stabilita dall'art. 1, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto, appare giustificata anche nei confronti del datore di lavoro che sia stato condannato per il reato previsto dall'art. 22, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998, pur se non ricorrono le circostanze aggravanti consistenti nei casi di particolare sfruttamento di cui al nuovo comma 12-bis del medesimo art. 22, introdotto dal presente decreto; d'altronde, la facoltà di ravvedimento, cui si riferisce l'osservazione in esame, è prevista dall'art. 5 del presente schema di decreto in favore del datore di lavoro che abbia commesso il reato in questione (il quale dovrebbe presentare, a tal fine, la dichiarazione di emersione contemplata da quest'ultimo articolo) ma non sia stato ancora condannato per il reato medesimo;
- 6) l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II della Camera che recita: “*valuti il Governo l'opportunità di meglio bilanciare, secondo gli equilibri previsti dalla direttiva 2009/52/CE, il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni di diversa natura (sanzioni finanziarie ed altri provvedimenti di natura amministrativa)*”, non è stata accolta, in quanto si ritiene che nell'apparato sanzionatorio vigente, come risultante dalle modifiche apportate dal presente schema di decreto, sia già previsto un adeguato bilanciamento tra sanzioni penali e sanzioni di diversa natura;
- 7) l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II del Senato che recita: “*valuti il Governo la necessità di bilanciare, secondo gli equilibri previsti dalla direttiva 2009/52/CE, il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni di diversa natura, nel rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, nonché dell'articolo 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dell'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in modo da meglio modularne il carattere afflittivo, anche al fine di stabilire sanzioni ridotte nei casi in cui il datore di lavoro sia una persona fisica che impiega ai fini privati il lavoratore irregolare e non sussistano condizioni lavorative di particolare sfruttamento*”, non è stata accolta per le motivazioni sopra indicate ai punti n. 1) e 6);
- 8) l'osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II, sia della Camera che del Senato, con la quale si richiede al Governo di valutare <*l'opportunità di prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che le ipotesi di “sfruttamento lavorativo” non si esauriscano nelle previsioni dell'articolo 603-bis del codice penale, ma ricomprendano anche “gli altri casi in cui comunque si ravvisi un particolare sfruttamento lavorativo”*>, non è stata accolta, in

quanto l'introduzione, nel testo dell'art. 1 del decreto, dell'inciso proposto dall'osservazione in esame sembrerebbe porsi in contrasto con il carattere di tassatività che deve contraddistinguere, oltre che le fattispecie di reato, anche le circostanze aggravanti.

Di seguito, si illustra il contenuto dei singoli articoli dello schema di decreto.

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Comma 1

Lettera a)

Con la lettera a) dell'articolo 1 dello schema, si introduce una preclusione ad ottenere il nulla osta all'ingresso di lavoratori stranieri per i datori di lavoro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna per reati connessi allo sfruttamento del lavoro ovvero all'occupazione illegale di cittadini stranieri e al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La previsione rafforza le misure sanzionatorie a carico dei datori di lavoro che già in precedenza hanno violato il divieto di assunzione di lavoratori irregolari, al fine di produrre un effetto dissuasivo e favorire il raggiungimento dell'obiettivo della direttiva, consistente nel contrasto all'immigrazione illegale agendo contro il fattore di richiamo rappresentato dalla possibilità di trovare lavoro pur non avendo lo *status* giuridico richiesto (v. Considerando 2 e 36). La previsione è in linea con gli orientamenti comunitari in materia: ad esempio la direttiva 2009/50/CE concernente l'ingresso di cittadini stranieri per lavori altamente qualificati prevede espressamente il rifiuto di una domanda di ingresso a tale titolo quando il datore di lavoro sia stato in precedenza sanzionato per lavoro non dichiarato e/o occupazione illegale (v. art. 8) Alla medesima finalità corrisponde la disposizione che prevede la revoca del nulla osta ottenuto fraudolentemente - anch'essa mutuata dalla direttiva 2009/50/CE (art. 9) - come pure la revoca del nulla osta nell'ipotesi in cui lo straniero non si rechi a sottoscrivere il contratto di soggiorno presso lo sportello unico.

L'inserimento delle disposizioni illustrate nel presente schema di decreto legislativo risponde, peraltro, anche a ragioni di omogeneità della normativa nazionale in materia di ingresso e soggiorno di lavoratori stranieri. Infatti, proprio in ossequio alle citate disposizioni della direttiva 2009/50/CE, analoghe disposizioni sono state inserite nello schema di decreto legislativo di recepimento della medesima direttiva già approvato, in sede preliminare, dal Consiglio dei Ministri e, attualmente, all'esame delle Commissioni parlamentari.

Lettera b)

La Direttiva prevede all'articolo 9 le ipotesi in cui l'impiego di stranieri privi del permesso di soggiorno, oltre a determinare l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, configura anche un'ipotesi di reato. La normativa italiana, all'art. 22, comma 12 del T.U. Immigrazione, prevede già il reato nell'ipotesi di mero impiego da parte di un datore di lavoro di uno straniero privo del permesso di soggiorno, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.

Il comma 12-*bis* (introdotto alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo di recepimento) introduce delle aggravanti nei casi di impiego irregolare accompagnato da particolare sfruttamento lavorativo, riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 603-bis del codice penale, terzo comma.

Il comma 12-*ter* introduce la sanzione amministrativa accessoria, sulla base dell'articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva, commisurandola al costo medio di rimpatrio.

Il comma 12-*quater* introduce la possibilità – ai sensi del comma 4 dell’articolo 13 della Direttiva – di rilasciare un permesso di soggiorno ai sensi dell’articolo 5, comma 6 del T.U. immigrazione, allo straniero che abbia presentato denuncia e che abbia cooperato nel procedimento penale contro il datore di lavoro. La scelta di operare sotto la disciplina del suddetto articolo 5, comma 6, discende dall’esigenza di recepire la disposizione per la quale tali permessi debbono essere “di durata limitata”, “concessi caso per caso” e “commisurata a quella dei relativi procedimenti nazionali” (cfr. considerando 27 e art. 13, comma 4 della Direttiva).

Il 12-*quinquies* specifica la durata semestrale del suddetto permesso, la possibilità di rinnovo, nonché le modalità di revoca

Lettera c)

E’ abrogata la disposizione di cui all’articolo 22, comma 7 del T.U. immigrazione, la quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del datore di lavoro il quale abbia violato l’obbligo di comunicare le variazioni del rapporto di lavoro allo Sportello Unico per l’Immigrazione. L’abrogazione è necessaria alla luce dell’entrata in vigore del sistema della comunicazione obbligatoria, di cui all’articolo 9-bis del decreto legge 510/96 convertito con legge 608/1996 (da ultimo sostituito dall’articolo 1, comma 1180, della legge 296/2006), al competente centro per l’impiego, che assorbe gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro nei confronti della Prefettura UTG con l’invio del modello unico. Ciò, unitamente al fatto che l’articolo 4 della legge 183 del 2010 ha previsto sanzioni amministrative più gravi a fronte della violazione del predetto obbligo di comunicazione.

Lettera d)

La lettera in esame è stata inserita nel testo del decreto in accoglimento dell’osservazione formulata dalle Commissioni riunite I e II del Senato, che recita: “*Al contrario le disposizioni sul rifiuto del nulla osta dovrebbero essere estese ai casi di ingresso per lavoro stagionale, nonché ai casi in cui al datore di lavoro richieda o abbia richiesto in passato uno o più nulla osta con lo scopo fraudolento di ottenere ingiusti profitti dalla "vendita" dei nulla osta stessi ai lavoratori*”.

La disposizione in commento prevede che trovino applicazione anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero, i commi 5-*bis* e 5-*ter* dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998 – introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente schema di decreto – i quali stabiliscono, rispettivamente, con riferimento alla richiesta di instaurazione in Italia di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all’estero:

- che il nulla osta al lavoro è rifiutato se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni per aver commesso alcuni gravi reati;
- che il nulla osta al lavoro è, altresì, rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l’immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6 del citato art. 22, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.

Comma 2

Sono fissati i criteri per la determinazione e l’aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la sanzione amministrativa accessoria. Sono inoltre definite le modalità di riparto – tra il Ministero dell’interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dei proventi derivanti dall’applicazione della suddetta sanzione che verranno utilizzati sia per interventi di rimpatrio che per interventi di integrazione sociale di immigrati e di minori stranieri non accompagnati.

Comma 3

Il comma in esame è stato inserito nel testo del decreto in accoglimento dell’osservazione formulata

dalle Commissioni riunite I e II della Camera, che recita: “*valuti il Governo l'opportunità di prevedere disposizioni specifiche e di maggiore dettaglio con particolare riferimento agli aspetti relativi a: [...] l'informativa sistematica in favore dei cittadini stranieri di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/52/CE*”.

La disposizione in commento stabilisce che con decreto di natura non regolamentare dei Ministri dell'Interno e del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati le modalità e i termini per garantire ai cittadini stranieri interessati le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2009/52/CE.

Quest'ultima disposizione prevede che gli Stati membri mettano in atto meccanismi in favore dei cittadini di paesi terzi assunti illegalmente – fornendo, altresì, ai cittadini medesimi un'informativa sistematica e oggettiva in ordine a tali meccanismi prima dell'esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio – volti a garantire che:

a) i cittadini in questione possano presentare domanda, soggetta ad un termine di prescrizione stabilito dalla legislazione nazionale, e ottenere l'esecuzione di una sentenza nei confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio volontario o forzato; o

b) ove previsto dalla legislazione nazionale, possano chiedere all'autorità competente dello Stato membro di avviare le procedure di recupero delle retribuzioni arretrate, senza che il cittadino di un paese terzo debba presentare domanda.

Articolo 2 **(Disposizione sanzionatoria)**

Al fine di recepire l'articolo 11 della Direttiva relativo alla responsabilità delle persone giuridiche per il reato di cui all'articolo 9 della Direttiva, si è introdotto nell'ambito del D.Lgs. 231 del 2001 un nuovo articolo 25-duodeces (rubricato “*Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”). Tale modifica è volta ad introdurre una sanzione amministrativa di carattere pecuniario ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del D.Lgs 231/2011 nel caso in cui si configuri l'ipotesi di reato di cui all'articolo 22, comma 12-bis del T.U. immigrazione.

Articolo 3 **(Presunzione di durata del rapporto di lavoro)**

L'articolo 3 introduce la presunzione relativa alla durata trimestrale del rapporto di lavoro necessaria per la determinazione delle somme che il datore di lavoro deve corrispondere a titolo retributivo, contributivo e fiscale (nonché per i relativi accessori) nel caso di impiego irregolare di uno straniero.

Articolo 4 **(Attività di controllo)**

Al fine di recepire l'articolo 14 della Direttiva, sono stati introdotti i commi 1 e 2 nell'articolo 4. L'ordinaria attività di vigilanza posta in essere dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde pienamente alla esigenze imposte dalla Direttiva. Sulla base infatti di una programmazione annuale del Ministro, l'attività si concentra su determinati settori e categorie dove il fenomeno è maggiormente rilevante. La programmazione viene infatti effettuata sulla base di una valutazione dei rischi.

Il secondo comma recepisce l'ultimo capoverso del medesimo articolo 14 della Direttiva, che

impone l'onere della comunicazione sul numero delle ispezioni effettuate l'anno precedente distinto per settore di attività, sia come dato assoluto che come dato percentuale rispetto al totale dei datori di lavoro dello stesso settore.

Articolo 5 **(‘Disposizione transitoria’)**

Il nuovo articolo 5 (che sostituisce l'articolo del precedente schema di decreto, il quale prevedeva la clausola di invarianza finanziaria) reca una disposizione transitoria che è stata introdotta in accoglimento delle seguenti condizioni, di contenuto analogo:

- la condizione formulata dalle Commissioni riunite I e II della Camera, che recita: *“è necessario prevedere, compatibilmente con la disciplina comunitaria, una norma transitoria affinché i soggetti interessati – e, in particolare, i datori di lavoro persone fisiche nel caso di impiego a fini privati – possano adeguarsi in tempi congrui alla nuova disciplina, evitando così le sanzioni più gravi”*.
- la condizione formulata dalle Commissioni riunite I e II del Senato, che recita: *“sia prevista una fase transitoria entro la quale i soggetti interessati, compresi i datori di lavoro stranieri titolari del permesso di lungo soggiorno CE, possono volontariamente adeguarsi alle norme di legge ed evitare così le sanzioni più gravi, dichiarando entro un termine certo il rapporto di lavoro irregolare, con l'onere per il datore di lavoro dei pagamenti retributivi, contributivi e fiscali pari ad almeno tre mesi - secondo quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento - e con il pagamento di un contributo di 1.000 euro per ciascun lavoratore; il procedimento di emersione dall'irregolarità previsto nella fase transitoria dovrebbe comportare: a) la sospensione dei procedimenti sanzionatori relativi all'ingresso e soggiorno irregolare dello straniero nel territorio nazionale ed ai procedimenti connessi, comprese le aggravate sanzioni penali in materia, purché non costituiscono fatto o reato più grave; b) il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro allo straniero occupato irregolarmente; c) rigorosi meccanismi di controllo per scongiurare abusi e per evitare l'applicazione del meccanismo dell'emersione a favore di stranieri condannati ovvero espulsi per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato”*.

Nello specifico, il comma 1 dell'articolo in esame stabilisce i presupposti ed i termini per accedere alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare.

In particolare, viene previsto che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di emersione, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale ininterrottamente dalla data del 31 dicembre 2011, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni.

Viene precisato, inoltre, che la dichiarazione è presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2011 con le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Sempre con riferimento ai presupposti di accesso alla procedura di emersione, il comma 7 dell'articolo in esame prevede che con il decreto interministeriale sopra citato sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'emersione del rapporto di lavoro.

I commi 2, 3, 4 e 13 dell'articolo in esame, poi, stabiliscono i casi di esclusione dalla procedura di emersione. Nello specifico:

- sono esclusi dalla procedura di cui all'articolo in esame i rapporti di lavoro a tempo parziale, salvo il caso dei lavoratori domestici e addetti ad attività di sostegno al bisogno familiare (*comma 2*);
- non sono ammessi alla procedura di cui all'articolo in esame i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per (*comma 3*):
 - a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
 - b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'art.603-*bis* del codice penale;
 - c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
- non è ammesso, altresì, alla procedura di cui all'articolo in esame il datore di lavoro che, a seguito dell'espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico ovvero alla successiva assunzione del lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore comunque non imputabili al datore di lavoro (*comma 4*);
- non possono essere ammessi alla procedura di cui all'articolo in esame i lavoratori stranieri (*comma 13*):
 - a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato, salvo che la segnalazione sia associata a un divieto di reingresso conseguente a un provvedimento di allontanamento adottato per mero soggiorno illegale;
 - c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice;
 - d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Il comma 5 dell'articolo in esame disciplina le condizioni per accedere alla procedura.

Nello specifico, viene previsto che la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento, con le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al comma 1 dell'articolo in esame, di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore. La regolarizzazione delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno sei mesi è documentata

all'atto della stipula del contratto di soggiorno secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale sopra citato. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l'intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.

Il comma 8 dell'articolo in esame precisa, altresì, che nella dichiarazione di emersione è indicata la retribuzione convenuta non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. E' altresì previsto un orario minimo settimanale in relazione ai lavoratori domestici e addetti ad attività di sostegno al bisogno familiare

Il comma 14 dell'articolo in esame, inoltre, prevede che con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di destinazione del contributo forfetario, di cui al sopra citato comma 5 dell'articolo in esame.

Il comma 6 dell'articolo in esame, poi, prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino alla conclusione della procedura di emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative:

- a) all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) al presente provvedimento e comunque all'impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

I commi da 9 a 12 dell'articolo in esame descrivono le fasi in cui si articola la procedura di emersione, con l'individuazione dei relativi adempimenti a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nonché gli effetti derivanti dalla procedura in questione.

In particolare, viene stabilito che la sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'Impiego ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS ed il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al sopra citato comma 6 dell'articolo in esame (*comma 11*).

Viene precisato, inoltre, che si procede comunque all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico del datore di lavoro nel caso in cui l'esito negativo del procedimento derivi da motivo indipendente dalla volontà o dal comportamento del datore di lavoro (*comma 10*).

Il comma 15 dell'articolo in esame prevede le sanzioni penali con le quali viene punito chiunque presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di emersione prevista dall'articolo in esame.

I commi 16 e 17 dell'articolo in esame, infine, prevedono, rispettivamente, in quale misura venga incrementato annualmente il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale (in funzione degli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame), nonché la copertura finanziaria dei relativi oneri, che avviene mediante la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo in esame.